

COMUNE DI I T R I
Prov. di Latina

Delibera C.C. n.26 del 30/605

**REGOLAMENTO per interventi socio - assistenziali
(Concessione di contributi economici,
sovvenzioni e sussidi a favore delle persone
bisognose).**

Art.1 - Finalità

Con il presente Regolamento, il Comune di Itri, nell'esercizio della sua autonomia, determina modalità e forme di garanzia relative alla concessione di contributi economici, sovvenzioni e sussidi a favore delle persone in condizioni di precarietà socio-economica, nell'ambito della politica di "contrasto della povertà" e degli interventi socio assistenziali più in generale.

Art.2 - Natura degli interventi

Il presente Regolamento ha per oggetto le norme che fissano le modalità di concessione da parte del Comune di Itri di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a favore di nuclei familiari e di persone singole in stato di precarietà, volti al superamento di uno stato di precarietà e di disagio socio-economico.

Gli interventi assistenziali sono tesi ad attivare intorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori ed operatori, sia pubblici che privati, che cooperano nel campo socio-assistenziale-sanitario-educativo.

Gli interventi sono attuati, con la massima tempestività consentita, allo scopo di favorire l'eliminazione e/o riduzione delle condizioni di bisogno.

Tali interventi sono tesi sia al miglioramento delle condizioni di vita sia a prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo e sono erogati previa formulazione di un preciso progetto individuale, accettato e condiviso dal destinatario.

Art. 3 - Gli interventi socio-assistenziali

Gli interventi previsti si distinguono in:

- a) -Prestazioni di assistenza sociale, volte al superamento di uno stato di disagio socio economico personale o familiare che ostacola il normale svolgimento della vita.
- b) -Interventi di servizio sociale professionale, volti ad affrontare situazioni complesse che richiedono interventi integrati forniti dal servizio sociale in raccordo con altri operatori professionali, tenuta presente la globalità dei bisogni dei soggetti o delle famiglie assistite.

Sono prestazioni d'assistenza sociale di cui al punto a):

- 1) L'assistenza economica per bisogni vitali o per servizi monetizzati;
- 2) Le prestazioni integrative della famiglia per migliorare le condizioni di vita all'interno del suo ambiente attraverso la concessione di vari servizi;
- 3) Le prestazioni sostitutive della famiglia con l'accesso in strutture residenziali o di pronta accoglienza.

Sono interventi di servizio sociale professionale di cui al punto b):

- 1) L'aiuto per il superamento dello stato di isolamento di soggetti ad alto rischio di emarginazione;
- 2) La consulenza per l'area minorile e familiare con particolare riferimento all'Autorità Giudiziaria;
- 3) L'aiuto per l'inserimento sociale (scolastico, lavorativo, di socializzazione, ecc.) di soggetti portatori di handicap e/o con difficoltà psico-sociali;
- 4) La promozione delle risorse della comunità per favorire le reti della solidarietà sociale.

Gli interventi e le prestazioni di cui sopra devono garantire il rispetto della dignità della persona, la riservatezza sulle informazioni che la riguardano e la parità di prestazioni a parità di bisogni.

L'ammissione alle prestazioni assistenziali deve essere preventivamente concordata con il richiedente e con i suoi familiari dal Servizio Sociale cui compete valutare ed accertare l'indispensabilità dell'intervento assistenziale, la congruità del servizio prescelto e l'entità dell'eventuale contributo da erogare.

Art. 4 - Soggetti assistibili

1. Sono assistibili con gli interventi e le prestazioni di cui alle presenti norme i cittadini residenti sul territorio del Comune di Itri, in stato di bisogno e/o a rischio sociale; possono essere equiparati ai residenti i cittadini stranieri extracomunitari e gli apolidi, con domicilio stabile ad Itri.
2. L'intervento urgente a favore di soggetti privi di assistenza sarà ugualmente disposto, in adesione ai principi di sicurezza sociale e del "domicilio di soccorso" secondo quanto previsto dalla legge 6972/1890, dal DPR 616/77 e dalla Legge Regionale n. 38/96, fatto salvo l'esplicazione di successivi atti per il coinvolgimento dei tenuti all'assistenza e degli Enti locali competenti.

Art. 5 – Assistenza a favore dei minori nati fuori dal matrimonio

In continuità con quanto a suo tempo erogato dall'Amministrazione provinciale, già titolare di tale competenza, si assicurano interventi a favore dei minori nati fuori dal matrimonio, riconoscendo forme di assistenza a favore del genitore che provvede direttamente al suo mantenimento, la cui condizione socio-economica non garantisce i mezzi per la normale esistenza.

Lo stato di convivenza non fa perdere i benefici previsti, stante l'insufficienza del reddito verificato dell'intero nucleo familiare.

I parametri economici da adottare per la determinazione dell'intervento, sono quelli a suo tempo approvati dall'Amministrazione provinciale di Latina e vigenti al momento del trasferimento delle competenze.

La Giunta Comunale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, potrà in ogni caso aggiornare tali parametri.

Art. 6 – Assistenza Ex-Enaoli

A favore degli orfani dei lavoratori e dei minori "a rischio" si applica la normativa ed i parametri approvati dalla Regione Lazio di cui all'ultima circolare del 05/06/96 prot.4633, in quanto ancora attuali.

La Giunta Comunale anche in questo caso potrà aggiornarne i parametri sempre sentita la Commissione consiliare permanente.

Art. 7 – Assistenza a favore degli ex detenuti e delle famiglie di detenuti

Rientrano nel presente regolamento gli interventi a favore degli ex detenuti e delle famiglie dei detenuti.

Le relative procedure vanno semplificate e ridotte all'accertamento, oltre al livello di reddito, dello stato di detenzione in caso di richiesta di famiglie di

detenuto, e di ex detenzione da valutarsi nei sei mesi successivi alla scarcerazione.

Art. 8 - Prestazioni economiche

Le persone in permanente o temporanea impossibilità personale e/o sociale di produzione o disponibilità di reddito (per le quali si riscontri un effettivo stato di bisogno di intervento perché vengano soddisfatti i bisogni vitali, per la ripresa personale e per il loro reinserimento) possono, dietro loro apposita richiesta, fruire delle seguenti prestazioni di assistenza economica:

- a) Continuativa per bisogni vitali
- b) Temporanea
- c) Straordinaria
- d) Interventi materiali tramite la fornitura diretta di beni e/o servizi
- e) Contribuzione per affidamento familiare;
- f) Altri vantaggi economici.

a) Continuativa per bisogni vitali

Sono assistibili con questo tipo di prestazioni persone in stato di bisogno, sprovviste di reddito sufficiente per le proprie esigenze vitali in modo irreversibile, che non abbiano familiari tenuti all'assistenza. Rientrano in tale casistica l'assistenza "ex Enaoli" e l'assistenza alle "ragazze madri".

b) Temporanea

Sono assistibili con sussidi temporanei persone o nuclei familiari che posseggano un reddito non superiore a quello determinato ai sensi dei successivi art.14 e art.15.

Devono essere temporaneamente sprovvisti di reddito sufficiente ai bisogni vitali in quanto non possono momentaneamente accedere al lavoro o ne siano emarginati per cause non imputabili alla loro volontà.

I sussidi temporanei non possono essere erogati per un periodo superiore a mesi tre nel corso dell'anno solare, fatti salvi i casi di presenza di minori e/o su motivata relazione dell'Assistente Sociale.

c) Straordinaria

Sono assistibili con sussidi straordinari "una tantum" persone o nuclei familiari che hanno dovuto sostenere spese di carattere eccezionale, di cui offrono debita documentazione.

L'entità del contributo è proposta dal Servizio Sociale professionale sulla base di specifiche valutazioni e con adeguata motivazione (risultati da apposita relazione socio-economica) e possono superare i massimali sopra previsti.

Possono rientrare in questa categoria di contributi:

- spese funerarie;
- interventi di pronta/prima sistemazione per nuclei familiari sprovvisti temporaneamente di alloggio;
- fornitura a persone con handicap di strumenti, ausili e sussidi tecnici che possano facilitare l'inserimento e l'integrazione per il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione alla vita della collettività;
- Ogni altra prestazione non prevista dal presente regolamento giustificata dall'eccezionalità dello stato di bisogno.

d – Interventi materiali mediante la fornitura di buoni vari

Nei casi urgenti ed eccezionali il Servizio Sociale può disporre la concessione dei seguenti ausili diversi, in favore di persone fisiche in stato di urgente ed improvviso bisogno:

- 1) interventi di “pronta cassa” tramite l'erogazione di esigua somma contante, per il tramite del servizio economato;
- 2) fornitura gratuita farmaci tramite la farmacia comunale;
- 3) fornitura “buoni di spesa” da utilizzare presso alimentari locali convenzionati;
- 4) fornitura di generi di prima necessità in collaborazione con il volontariato qualificato (CRI, Caritas);
- 5) esenzione totale o parziale dal pagamento di rette (mensa, ecc.).

e - Contribuzione per affidamento familiare

A famiglie o persone che hanno minori in affidamento e che non appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 433 c.c. (affidamento etero familiare), può essere corrisposto un assegno mensile relativo al periodo di affidamento.

Tale importo è determinato in misura pari al parametro di base per una persona, di cui alla tabella “ex Enaoli”, di cui al precedente art.6).

f - Altri vantaggi economici

Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone bisognose, nell'ambito delle politiche di contrasto delle povertà, il Comune può stipulare convenzioni e patti con Enti, Istituzioni, Associazioni e Privati e può assumere ogni spesa necessaria, valorizzando l'apporto del volontariato qualificato.

In questo ambito possono essere promosse iniziative di “occupazione protetta” tramite l'erogazione di “borse lavoro” (copertura forfettaria “rimborso spese”) o di “ tirocinio” formativo a titolo gratuito (l'interessato potrà stipulare apposita assicurazione per la copertura dei rischi del caso).

Art. 9 - Altri interventi

Si farà riferimento ad apposita normativa per gli interventi previsti da leggi regionali o nazionali (contributi primo figlio, assegno familiare, prima casa, spese scolastiche, rientro degli emigrati dall'estero, abbattimento barriere architettoniche, Legge 162/98, ecc.) per le quali il Comune assicura attività di segretariato sociale e di consulenza nell'accogliere le domande.

Art. 10 - Prestazioni integrative

Le prestazioni integrative sono finalizzate al mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare sociale ed al superamento di stati di solitudine, emarginazione, disagio sociale.

Le prestazioni integrative sono le seguenti:

- 1) Inserimenti in Centri diurni di socializzazione per portatori di handicap;
- 2) Promozione dei Centri diurni per anziani;
- 3) Assistenza educativa anche domiciliare per portatori di handicap o minori a grave rischio sociale;
- 4) Soggiorni estivi; soggiorni termali;
- 5) Affidamenti familiari per minori;
- 7) Inserimenti in semi convitto e centri diurni per minori;
- 8) Servizio di assistenza domiciliare;
- 9) Inserimenti lavorativi; "borse lavoro".

Per l'accesso alle prestazioni integrative è presunta e poi valutata una situazione di disagio familiare o sociale o economico della persona oppure uno stato di salute fisica o psichica tale da giustificare la necessità della prestazione.

Art. 11 - Prestazioni sostitutive

Sono prestazioni sostitutive alla famiglia i ricoveri, intesi quali "estrema ratio" e possibilmente temporanei, in strutture residenziali di ospitalità di:

- a) minori in temporaneo stato di abbandono morale e materiale o che non fruiscono di adeguata assistenza in famiglia e laddove non sia stato possibile ed opportuno disporre di affidamento familiare;
- b) portatori di handicap, quando necessitino di appoggio in strutture sociali che temporaneamente sostituiscano la famiglia, previo progetto abilitativo-riabilitativo globale;

- c) anziani o inabili non autosufficienti quando non sia possibile il mantenimento nell'ambito domiciliare, anche ai sensi della normativa delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

Art. 12 - Procedure e documentazione

1. Per l'accesso a qualunque prestazione occorre presentare al Servizio di assistenza sociale apposita domanda corredata dai documenti, anche sotto forma di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi di legge, comprovanti la situazione personale e patrimoniale dell'interessato e se necessario dei tenuti all'assistenza.
La presentazione della domanda equivale all'accettazione da parte dell'utente dell'eventuale progetto di intervento predisposto dagli operatori sociali.
2. Gli interventi economici previsti vengono erogati comunque ed esclusivamente nei limiti del "budget" a tal titolo disponibile in bilancio.
Per l'erogazione dei contributi economici, i massimali (fissati dalla Giunta Comunale) sono il limite massimo dell'intervento e non una quantificazione automatica dell'entità dell'intervento economico.
3. Al Responsabile del Servizio compete l'adozione del provvedimento finale, in linea con la proposta formulata dall'Assistente Sociale in sede di istruttoria, **acquisito il parere della Commissione consiliare.**

Art. 13 - Trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali, richiesti o acquisiti, è diretto esclusivamente al perseguimento delle finalità previste dal presente regolamento.

Il Comune di Itri si impegna alla protezione di tali dati nelle forme e modi previsti dalla vigente normativa.

Art. 14 - Reddito di riferimento per le prestazioni economiche

1. Sono ammessi alla fruizione delle prestazioni di assistenza economica i soggetti o i nuclei familiari che percepiscano un reddito non superiore a quello stabilito dalla Giunta Municipale (parametro di base).
2. **Il reddito di riferimento è dato dal reddito complessivo ai fini IRPEF a cui viene detratto il valore catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché il valore catastale o rendita simile di una pertinenza ed al netto dell'imposta netta. A tale reddito così calcolato si aggiungono rendite,**

contributi e assegni di qualsiasi natura anche se non dichiarate ai fini fiscali ivi comprese le indennità di accompagnamento.

3. Il reddito di riferimento è quello risultante dal cumulo dei redditi dell'utente e di tutti i componenti il suo nucleo familiare, cioè di tutte le persone coabitanti

4. **Il disagio economico e la precarietà socio sanitaria assistenziale del soggetto richiedente sarà valutata anche in considerazione dei beni e della capacità economica finanziaria dei parenti in linea retta così come stabilito dalla vigente legislazione.**

Art. 15 - Definizione ed aggiornamento tabelle

La definizione, l'aggiornamento e/o la modifica delle tabelle, secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento, sono di competenza della Giunta Municipale, sentita la Commissione consiliare ai Servizi Sociali.

Art. 16 - Funzioni e compiti della Commissione consiliare permanente ai servizi sociali.

La Commissione consiliare permanente ai Servizi Sociali è chiamata ad esprimere motivato parere per la definizione dei parametri economici di riferimento (di cui ai precedenti articoli 5, 6, 14 e 15) e a esprimere parere sulle domande di contributo economico (di cui all'art. 7 e 8) nonché ad assicurare la propria funzione istituzionale consultiva di analisi, di indirizzo e di verifica dell'intera problematica dei servizi sociali in generale e del "contrasto della povertà" in particolare.

La Commissione Consiliare permanente collabora con l'Assessorato alle politiche sociali e con gli uffici di competenza, i quali si impegnano:

- a collaborare con la Commissione per garantire l'attività istituzionale;
- a fornire i dati qualitativi e quantitativi dei servizi erogati;
- a relazionare periodicamente sull'attività e sulle strategie in atto, in particolare in occasione della programmazione e definizione delle proposte al "*bilancio di previsione*" annuale.
- a relazionare in merito alle domande di contributo economico e di prestazioni integrative.

Art. 17 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

DELIBERA DI C.C. n. 26 del 30/06/2005

Emendamenti:

Art.14

comma 2

Il reddito di riferimento è dato dal reddito complessivo ai fini IRPEF a cui viene detratto il valore catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché il valore catastale o rendita similare di una pertinenza ed al netto dell'imposta netta. A tale reddito così calcolato si aggiungono rendite, contributi e assegni di qualsiasi natura anche se non dichiarate ai fini fiscali ivi comprese le indennità di accompagnamento.

Comma 3

Il reddito di riferimento è quello risultante dal cumulo dei redditi dell'utente e di tutti i componenti il suo nucleo familiare, cioè di tutte le persone coabitanti.

comma 4

Il disagio economico e la precarietà socio sanitaria assistenziale del soggetto richiedente sarà valutata anche in considerazione dei beni e della capacità economica finanziaria dei parenti in linea retta così come stabilito dalla vigente legislazione.